

ALLEGATO – NOTA DI SINTESI DELLA SPECIFICA EMISSIONE

Le note di sintesi sono costituite da informazioni obbligatorie denominate “Elementi”. Tali elementi sono numerati in Sezioni da A ad E (A.1 – E.7).

La presente nota di sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una nota di sintesi per il presente tipo di titoli e di Emittente. Poiché alcuni Elementi non devono essere necessariamente compilati, potrebbero esserci dei vuoti nella sequenza numerica degli Elementi.

Anche se un Elemento dovesse essere inserito nella nota di sintesi a causa del tipo di titoli e dell’Emittente, è possibile che non si possa fornire alcuna informazione rilevante relativamente all’Elemento. In tale caso, nella nota di sintesi è inclusa una breve descrizione dell’Elemento con la menzione “non applicabile”.

Sezione A – Introduzione e avvertenze

Elemento	Descrizione dell’ Elemento	Informazioni obbligatorie
A.1	Avvertenze	<p>La presente nota di sintesi deve essere letta come una introduzione al Prospetto di Base.</p> <p>Qualsiasi decisione di investire negli Strumenti deve basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto di Base nella sua interezza.</p> <p>Qualora sia intentata una causa dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore che ha intentato la causa potrebbe essere tenuto, a norma della legislazione nazionale degli Stati Membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima di poter avviare il procedimento legale.</p> <p>La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la presente nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non contenga, se letta unitamente alle le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire negli Strumenti.</p>
A.2	Consenso	<p>La Società acconsente all’uso del Prospetto di Base in Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Austria ed accetta la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base anche con riferimento alla successiva rivendita o collocamento finale dei titoli da parte di qualsiasi intermediario finanziario al quale era stato accordato il consenso all’uso del Prospetto di Base. Il presente consenso è valido per 12 mesi dalla data di pubblicazione del Prospetto di Base.</p> <p>Gli investitori devono essere a conoscenza del fatto che le informazioni sui termini e sulle condizioni dell’offerta dovranno essere fornite dall’intermediario finanziario al momento dell’offerta.</p>


Sezione B – Emittente

Elemento	Descrizione dell’Elemento	Informazioni obbligatorie
B.1	Denominazione Legale e Commerciale	Palladium Securities 1 S.A (la “Società”) che agisce con riferimento ad uno specifico comparto.

	dell'Emittente	
B.2	Domicilio/Forma giuridica/Legislazione/Paese di costituzione	La Società ha sede in Lussemburgo ed ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata (<i>société anonyme</i>) costituita ai sensi della legge del Gran Ducato del Lussemburgo. La Società è stata costituita in Lussemburgo in data 8 settembre 2004.
B.16	Controllo dell'Emittente	La Società ha 181.818 azioni ordinarie, tutte interamente liberate e detenute da due società, <i>The Freesia Charitable Trust</i> e <i>Anson Fund Managers Limited</i> , in trust per scopi benefici. Tali detentori non sono investitori finali e non traggono alcun vantaggio (ad eccezione delle spese per il proprio ruolo di <i>trustee</i> delle azioni) dal loro possesso delle azioni emesse. Essi useranno qualsiasi reddito ottenuto dalla Società esclusivamente per scopi benefici.
B.17	Rating di credito	Si prevede che gli Strumenti ricevano giudizio di rating da parte di DBRS Ratings Limited (“ DBRS ”) alla o intorno alla Data di Emissione. Il giudizio di rating degli Strumenti sarà pubblicato alla o intorno alla Data di Emissione sul sito web della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu) e sul sito web www.it.investmentprodukte.db.com alla o intorno alla Data di Emissione. Nessuna assicurazione è prestata in relazione al fatto che gli Strumenti avranno un particolare giudizio di rating, o che avranno un giudizio di rating, alla o intorno alla Data di Emissione. DBRS è costituita nell’Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 sulle agenzie di rating.
B.20	Veicolo di Cartolarizzazione	La Società è un veicolo di cartolarizzazione (<i>special purpose vehicle</i>) con lo scopo di emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione.
B.21	Attività principali e quadro globale delle parti	Le attività principali della Società sono: stipulare, eseguire e fungere da veicolo che emette strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione, nel rispetto della Legge sulle Cartolarizzazioni (<i>Securitisation Act</i>) del 2004. Deutsche Trustee Company Limited con sede in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito, agirà in qualità di <i>trustee</i> relativamente alle Serie di Strumenti (il “ Trustee ”). Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria Succursale di Londra, con sede in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito, agirà in qualità di <i>Arranger</i> , Agente Principale ed Agente per i Pagamenti relativamente alle Serie di Strumenti. Deutsche Bank Luxembourg S.A. agirà in qualità di Custode, Agente per la Quotazione, Servicer ed Agente Lussemburghese per i Pagamenti relativamente alle Serie di Strumenti. Deutsche Trustee Company Limited, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria Succursale di Londra e Deutsche Bank Luxembourg S.A. fanno tutti parte del Gruppo Deutsche Bank. Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria Succursale di Londra agirà in qualità di Controparte di Copertura, Agente di Calcolo, Agente di Vendita e Acquirente. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (“ Deutsche Bank AG ”) è un istituto bancario ed una società per azioni costituita ai sensi della legge tedesca con sede legale a Francoforte sul Meno, Germania. I suoi uffici operativi si trovano in Taunusanlage 12, 60325 Francoforte sul Meno ed ha succursali in Germania ed all’estero, tra cui Londra, New York, Sydney, Tokyo oltre ad un Ufficio Operativo per la regione Asia-Pacifico a Singapore, che ha la funzione di sede di smistamento per le operazioni nelle rispettive regioni.

		Deutsche Bank AG è la capogruppo di un gruppo che consiste in banche, società operanti nei mercati dei capitali, società di gestione di fondi, una società di credito immobiliare, società di finanziamento rateale, società di ricerca e consulenza ed altre società domestiche e straniere (il “ Gruppo Deutsche Bank ”).
B.22	Attività	Non applicabile. La Società ha iniziato l’attività e sono disponibili bilanci.
B.23	Informazioni finanziarie fondamentali	<p>Le informazioni sintetiche di seguito riportate sono estratte dal bilancio dell’Emittente, sottoposto a revisione, al 31 gennaio 2011 ed al 31 gennaio 2012:</p> <p>Attività Totali: 31 gennaio 2011 – EUR 1.909.201.028 31 gennaio 2012 – EUR 1.941.190.137</p> <p>Passività Totali: 31 gennaio 2011 – EUR 1.909.201.028 31 gennaio 2012 – EUR 1.941.190.137</p> <p>Spese Totali: 31 gennaio 2011 – EUR 92.022.526 31 gennaio 2012 – EUR 87.852.726</p> <p>Reddito totale: 31 gennaio 2011 – EUR 92.022.526 31 gennaio 2012 – EUR 87.852.726</p>
B.24	Cambiamenti negativi sostanziali	Non applicabile. Non ci sono stati cambiamenti negativi sostanziali nelle condizioni finanziarie o nelle prospettive della Società dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione datato 31 gennaio 2012.
B.25	Descrizione delle attività sottostanti	<p>La Società, che agisce con riferimento ad uno dei suoi comparti, (l’“Emittente”) utilizzerà i proventi ottenuti dall’emissione della Serie di Strumenti per acquistare il Collaterale che farà parte delle Attività della Serie. Le Attività della Serie per il Comparto includeranno i proventi derivanti dall’emissione della Serie di Strumenti, il Collaterale, il contratto di copertura (il “Contratto di Copertura”) tra l’Emittente e la controparte di copertura (la “Controparte di Copertura”) relativamente alla Serie di Strumenti, e qualsiasi provento derivante da qualsiasi Contratto di Copertura rilevante. Si veda il punto B.28 che segue.</p> <p>Le Attività della Serie hanno caratteristiche tali da avere, nel loro insieme, una capacità di generare fondi in grado di far fronte alle obbligazioni dell’Emittente di effettuare pagamenti dovuti ed esigibili ai sensi degli Strumenti.</p> <p>Il Collaterale per la Serie di Strumenti consisterà in titoli di debito emessi dalla Repubblica Italiana in qualità di Obbligato ai sensi del Collaterale.</p> <p>L’Obbligato ai sensi del Collaterale possiede titoli negoziati su un mercato regolamentato o un mercato equivalente.</p> <p>Obbligato ai sensi del Collaterale: la Repubblica Italiana che ha emesso titoli di debito in data 28 maggio 2008 con scadenza 15 settembre 2019 con Codice ISIN: IT0004380546 che costituiranno l’intero del Collaterale. Alla Data di Emissione il livello di collateralizzazione di tali titoli è 1/1.</p> <p>Il Collaterale non sarà costituito da beni immobili, pertanto il presente Prospetto di Base non contiene alcun rapporto di valutazione relativo a beni immobili, né alcuna descrizione della valutazione di tali beni immobili.</p>
B.26	Pool di attività in gestione	Non applicabile. Le Attività della Serie della Serie di Strumenti non consisterà, in tutto o in parte, in un pool di attività in gestione.

B.27	Ulteriori emissioni garantite dal medesimo pool di attività	L'Emittente potrebbe nel tempo emettere ulteriori Strumenti della Serie con le medesime caratteristiche degli Strumenti esistenti ed in modo che tali ulteriori Strumenti siano consolidati e formino una singola serie con gli Strumenti esistenti della Serie; posto che, salvo ove sia diversamente approvato mediante Delibera Straordinaria dei portatori degli Strumenti della Serie (i “ Portatori degli Strumenti ”), l'Emittente dovrà fornire ulteriori attività che entreranno a far parte delle Attività della Serie per tali ulteriori Strumenti così come per gli Strumenti esistenti.
B.28	Struttura dell'operazione	<p>Gli Strumenti della Serie emessi ai sensi del Programma sono costituiti dagli Strumenti della Serie (come modificati, integrati e/o sostituiti di volta in volta, gli “Strumenti della Serie”) aventi data alla Data di Emissione tra, tra gli altri, l'Emittente, l'Agente Principale, il Trustee, il Custode il Servicer e la Controparte di Copertura.</p> <p>L'Emittente può offrire Strumenti della Serie a clientela <i>retail</i>, clientela professionale ovvero altre controparti idonee.</p> <p>L'Emittente userà i proventi dell'emissione degli Strumenti per acquistare il Collaterale e per stipulare il Contratto di Copertura, che farà parte, insieme ai diritti dell'Emittente ai sensi del Contratto di Copertura, ogni Collaterale di Copertura ed ogni provento derivante da qualsiasi Contratto di Copertura, delle Attività della Serie. Le Attività della Serie sono esclusivamente allocate al Comparto istituito dal consiglio di amministrazione dell'Emittente con riferimento agli Strumenti, saranno tenute separate dalle altre attività dell'Emittente e della Società e saranno gravate da garanzia a favore del Trustee per conto dei Portatori degli Strumenti.</p> <p>Collaterale</p> <p>L'Emittente farà in modo che ogni Collaterale che consista in “attività liquide e titoli” ai fini dell'Articolo 22 della Legge sulle Cartolarizzazioni (<i>Securitisation Act</i>) del 2004 sia consegnato al Custode alla Data di Emissione. Il Custode resterà in possesso di tale Collaterale per conto dell'Emittente nel rispetto della garanzia creata in favore del Trustee, delle condizioni contenute nella Legge sulle Cartolarizzazioni (<i>Securitisation Act</i>) del 2004 e dei termini degli Strumenti della Serie. Il Servicer dovrà raccogliere i pagamenti fatti con riferimento alle Attività della Serie di cui è in possesso in qualità di Custode (sia direttamente sia mediante l'utilizzo di sub-custode). A tali fini, riferimenti al “raccolgere” ovvero alla “raccolta” di pagamenti dovranno essere considerati come riferimenti alla ricezione di pagamenti dovuti relativamente a tali attività detenute e non come un'assicurazione dell'adempimento di tali attività mediante la gestione del recupero dei debiti non pagati ovvero in altro modo. Il ruolo del Servicer è pertanto ristretto a tale singolo compito.</p> <p>Garanzia</p> <p>Gli Strumenti saranno garantiti da una garanzia gravante sulle Attività della Serie a favore del Trustee a beneficio dei Portatori degli Strumenti e sui diritti dell'Emittente nei confronti degli Agenti, del Servicer e del Custode con riferimento agli Strumenti.</p> <p>Contratto di Copertura</p> <p>L'Emittente stipulerà un Contratto di Copertura con la Controparte di Copertura, ai sensi del quale l'Emittente avrà diritto di ricevere taluni pagamenti concordati.</p> <p>All'Emittente non sarà richiesto di collateralizzare le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Copertura.</p>
B.29	Descrizione dei flussi finanziari ed	L'Emittente può, per la Serie di Strumenti, finanziare qualsiasi pagamento da effettuare ai Portatori degli Strumenti nel modo indicato nel seguente diagramma:

	<p>informazioni sulla Controparte di Copertura</p>	 <p>Ciò significa che ogni reddito ricevuto dall'Emittente da ogni Collaterale sarà scambiato con la Controparte di Copertura per un flusso di reddito che corrisponda, relativamente a tasso e/o valuta, agli importi che devono essere pagati ai sensi degli Strumenti.</p>
B.30	<p>Soggetti che hanno ceduto le attività cartolarizzate</p>	<p>Deutsche Bank AG, Succursale di Londra. Si tratta di una persona autorizzata ai fini della sezione 19 della Legge sui Servizi Finanziari ed i Mercati del 2000 (<i>Financial Services and Markets Act 2000</i>). Nel Regno Unito, svolge attività bancarie all'ingrosso (<i>wholesale</i>) e, attraverso la propria divisione <i>Private Wealth Management</i>, fornisce consulenza a trecentosessanta gradi sulla gestione della ricchezza e soluzioni finanziarie integrate per persone fisiche abbienti, le loro famiglie e istituzioni selezionate.</p>

Sezione C – Titoli

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Informazioni obbligatorie
C.1	<p>Tipo e classe dei titoli offerti</p>	<p>Gli Strumenti sono titoli di debito non subordinati e garantiti dell'Emittente con Codice ISIN XS0914805733.</p>
C.2	<p>Valuta</p>	<p>Gli Strumenti, nel rispetto di ogni legge, regolamento e direttiva applicabile, sono emessi in euro.</p>
C.5	<p>Restrizione alla libera trasferibilità</p>	<p>Vi sono restrizioni alla vendita degli Strumenti, tra le altre giurisdizioni, negli Stati Uniti e nello Spazio Economico Europeo (inclusi Regno Unito, Belgio, Germania, Italia, Austria, Spagna e Portogallo). Tali restrizioni sono principalmente rivolte alle offerte al pubblico nella specifica giurisdizione, salvo il caso in cui si applichino talune eccezioni.</p>
C.8	<p>Condizioni dei titoli</p>	<p>Gli Strumenti hanno termini e condizioni relativi, tra gli altri argomenti, a:</p> <p>Ritenuta alla fonte</p> <p>Se, in occasione del successivo pagamento dovuto relativamente agli Strumenti, la legge imponesse all'Emittente di effettuare una ritenuta o un acconto fiscale o ponesse a suo carico un'imposta relativa al proprio reddito in modo da non rendergli possibile di effettuare i pagamenti dell'intero ammontare dovuto, l'Emittente userà ogni mezzo ragionevole per porre in essere la sostituzione di una società costituita in una diversa giurisdizione in qualità di obbligato principale o per modificare la</p>

propria residenza a fini fiscali o, nei limiti di legge, per spostare il proprio domicilio in una diversa giurisdizione. Se l'Emittente non è in grado di porre in essere una tale sostituzione o modifica, o se l'Emittente non è in grado di portare a compimento una tale sostituzione o modifica in modo fiscalmente efficiente prima che scada il successivo pagamento relativo agli Strumenti, l'Emittente dovrà cancellare tutti gli Strumenti.

Casi di Inadempimento

Gli Strumenti prevedono i seguenti Casi di Inadempimento:

- (a) inadempimento per un periodo che eccede il Periodo di Grazia nel pagamento di qualsiasi somma dovuta con riferimento agli Strumenti o di ciascuno di essi; o
- (b) mancato adempimento o inosservanza da parte dell'Emittente di qualsiasi altra sua obbligazione ai sensi degli Strumenti, degli Strumenti della Serie, in taluni casi che si protragga per uno specifico periodo di tempo; o
- (c) eventi relativi alla liquidazione o scioglimento dell'Emittente o della Società ovvero alla nomina di un curatore.

“**Periodo di Grazia**” indica un periodo di 14 giorni, o nel caso in cui nelle relative Condizioni Definitive il “**Periodo di Grazia del Collaterale**” venga indicato come “**Applicabile**”, il periodo indicato nelle relative Condizioni definitive che è uguale al periodo di grazia applicabile al pagamento di ogni somma dovuta in relazione al Collaterale prima che sia dichiarato un inadempimento.

Legge Applicabile

Gli Strumenti sono disciplinati dalla legge inglese.

Ranking e Garanzia

Gli Strumenti sono obbligazioni a ricorso limitato (*limited recourse*) dell'Emittente, aventi pari priorità (*pari passu*) e senza alcuna preferenza nei pagamenti fra di essi.

Gli Strumenti sono garantiti da:

- (a) (i) un pegno fisso a prima richiesta (*first fixed charge*) e/o una cessione in pegno fisso a prima richiesta (*assignment by way of first fixed charge*) a favore del Trustee del Collaterale e di tutti i diritti dell'Emittente relativi al, e delle somme ottenute dal, Collaterale e (ii) una cessione in pegno fisso a prima richiesta a favore del Trustee, di tutti i diritti dell'Emittente relativi al Collaterale nei confronti del Custode.
- (b) una cessione in pegno fisso a prima richiesta, a favore del *Trustee*, di tutti i diritti, titoli di proprietà e quote di partecipazione dell'Emittente, ai sensi del Contratto di Copertura e di tutte le somme di denaro, titoli o altra proprietà ricevuti o ricevibili dall'Emittente ai sensi del medesimo Contratto di Copertura;
- (c) un pegno fisso a prima richiesta a favore del *Trustee* su (i) il diritto dell'Emittente con riferimento ad ogni somma in possesso dell'Agente Principale e/o qualsiasi Agente di Pagamento e/o il Custode per far fronte ai pagamenti dovuti relativamente agli Strumenti ed ai sensi degli Strumenti della Serie e (ii) qualsiasi somma di denaro, titolo o altra proprietà ricevuti o ricevibili dall'Emittente ai sensi del Contratto di Copertura;
- (d) una cessione in pegno fisso a prima richiesta a favore del *Trustee*, di tutti i

diritti, titoli di proprietà e quote di partecipazione dell'Emittente ai sensi dell'Accordo di Agenzia e dell'Accordo di Acquisto e di tutte le somme ottenute dai medesimi relativamente agli Strumenti; e

(e) fintanto che il Collaterale in qualsiasi momento non viene consegnato al Custode (o, se così indicato nel Contratto di Acquisto, a qualsiasi sub-custode) per essere detenuto per conto dell'Emittente secondo quanto previsto nell'Accordo di Acquisto, una cessione in pegno fisso a prima richiesta a favore del Trustee dei diritti, titoli di proprietà e quote di partecipazione dell'Emittente, ai sensi dell'Accordi di Acquisto e di ogni somma ricevuta o ricevibile dall'Emittente ai sensi del medesimo.

Ricorso Limitato

Le pretese nei confronti dell'Emittente da parte dei Portatori degli Strumenti e della Controparte di Copertura e di qualsiasi altro creditore con riferimento agli Strumenti saranno limitate alle Attività della Serie applicabili agli Strumenti. Se i proventi netti derivanti dalla vendita delle Attività della Serie non sono sufficienti per effettuare tutti i pagamenti dovuti con riferimento agli Strumenti e spettanti a la Controparte di Copertura e ogni altro creditore relativamente agli Strumenti, non sarà disponibile alcuna altra attività della Società per far fronte a tale insufficienza di fondi, le pretese dei Portatori degli Strumenti e di ogni Controparte di Copertura o altro creditore relativamente agli Strumenti con riferimento a qualsiasi di tali insufficienze di fondi saranno estinte. Nessuna parte potrà presentare istanza di fallimento per la Società come conseguenza di una di tali insufficienze di fondi o avviare procedimenti contro la Società ai sensi dell'articolo 98 del *Luxembourg Act* del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come successivamente modificato.

Ordine di Priorità

L'ordine di priorità degli interessi dei Portatori degli Strumenti, della Controparte di Copertura e di qualsiasi altra parte avente diritto di beneficiare della garanzia (ciascuna una "**Parte della Serie**") degli Strumenti dovrà rispettare l'ordine di priorità dei pagamenti descritti di seguito.

Il *Trustee* dovrà assegnare tutte le somme di denaro ricevute nel seguente ordine:

(a) primo, in pagamento o soddisfazione di tutti compensi, costi, spese, oneri, passività ed altri importi sostenuti da o pagabili al *Trustee* o qualsiasi liquidatore ai sensi dello Strumento della Serie;

(b) secondo, *pro rata* in pagamento di ogni importo dovuto a: (i) la Controparte di Copertura ai sensi dell'Accordi di Copertura (che includerà ogni importo dovuto al Custode a titolo di rimborso di pagamenti fatti ad una Controparte di Copertura relativamente a somme ricevibili dal, o relative al, Collaterale) e (ii) l'Agente Principale a titolo di rimborso relativo a qualsiasi pagamento effettuato ai Portatori degli Strumenti o ad un Agente di Clearing per conto di tali portatori;

(c) terzo, *pro rata* in pagamento di ogni importo dovuto ai Portatori degli Strumenti; e

(d) quarto, in pagamento di quanto ancora spettante all'Emittente,

tale ordine una "**Base di priorità della Controparte di Copertura**".

Garanzia Negativa (*Negative Pledge*)/Restrizioni

Non è prevista garanzia negativa (*negative pledge*). Tuttavia, fino a che vi saranno

		<p>Strumenti in circolazione, l'Emittente non assumerà, senza il previo consenso scritto del <i>Trustee</i>, alcun debito relativo a somme di denaro prese a prestito o raccolte, al di fuori di titoli garantiti o di debito soggetti a modalità di escussione e clausole di ricorso limitato (<i>limited recourse</i>) equivalenti a quelle degli Strumenti, non intraprenderà alcuna attività eccetto talune attività relative agli Strumenti o titoli o debito permessi, non avrà controllate o dipendenti, non acquisterà, possederà o in qualsiasi altro modo acquisirà alcuna proprietà immobiliare, o si consoliderà o fonderà con qualsiasi altro soggetto o emetterà alcuna azione.</p>
C.9	Tasso di interesse/Rimbors o	<p>Si veda il punto C.8 che precede per informazioni relative ai diritti inerenti gli Strumenti.</p> <p>Interessi</p> <p>Gli Strumenti maturano interessi ad un tasso di interesse variabile al Tasso di Interesse applicabile, tale interesse è pagabile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi specificata.</p> <p><i>Tasso di Interesse</i></p> <p>Il Tasso di Interesse per ogni Periodo di Interesse a partire dalla Data Emissione fino alla Data di Scadenza sarà determinato mediante riferimento al tasso EUR CMS a 10 anni alla relativa Data di Determinazione del Tasso di Interesse. Se tale tasso non fosse pubblicato sulla relativa pagina all'ora indicata alla Data di Determinazione del Tasso di Interesse, il tasso sarà determinato dall'Agente di Calcolo utilizzando alcuni metodi sostitutivi. Con riguardo ad ogni Periodo di Interesse corto o lungo come specificato nelle applicabili Condizioni Definitive, l'Agente di Calcolo determinerà il Tasso di Interesse utilizzando il Tasso di Interesse applicabile alla Data di Determinazione del Tasso di Interesse. Per evitare dubbi, il Tasso di Interesse potrà essere la somma o una combinazione di più di un Tasso Applicabile (maggiorato di ogni Margine applicabile) se così specificato nelle relative Condizioni Definitive</p> <p>“EUR-CMS” indica il tasso swap annuale per transazioni swap in euro, espresso in termini percentuali, che appare sulla pagina Reuters ISDAFIX2” (o ogni Fonte Sostitutiva) sotto il titolo "EURIBOR BASIS - EUR" e sopra la specifica “11:00 AM FRANKFURT”.</p> <p>Il Tasso di Interesse per il Periodo di Interessi dell'Estinzione Anticipata sarà determinato dall'Agente di Calcolo a sua sola ed assoluta discrezione al momento dell'estinzione facendo riferimento, tra l'altro, al Tasso Rilevante atteso che sarebbe stato pubblicato alla, o in prossimità della, successiva Data di Determinazione degli Interessi.</p> <p>Il Tasso di Interesse per ciascun Periodo di Interesse a partire dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza è altresì soggetto ad un Tasso di Interesse Minimo pari all'3.30% per anno e ad un Tasso di Interesse Massimo del 6% per anno.</p> <p><i>Convenzione di Calcolo (Day Count Fraction)</i></p> <p>La Convenzione di Calcolo applicabile per il calcolo dell'importo degli interessi</p>

dovuti con riferimento ad un Periodo di Interessi è 30/360 per la Serie degli Strumenti.

Periodi di Interessi

I Periodi di Interessi sono i periodi che vanno dalla Data di Emissione (inclusa) fino alla prima Data di Maturazione degli Interessi (esclusa) e ciascun periodo che ha inizio ad una Data di Maturazione degli Interessi (inclusa) e termina alla Data di Maturazione degli Interessi (esclusa) successiva.

Data di Emissione e Date di Pagamento degli Interessi

La Data di Emissione e le Date di Pagamento degli Interessi per gli Strumenti saranno, rispettivamente, il 6 giugno 2013 ed il 15 settembre di ciascun anno a partire dal 15 settembre 2013 incluso fino alla Data di Scadenza inclusa (e tali Date di Pagamento degli Interessi saranno adeguate nel rispetto della Convenzione di Calcolo).

Date di Determinazione degli Interessi

La Data di Determinazione degli Interessi relativa ad un Periodo di Interessi sarà il giorno che cade due Giorni di Banca prima del primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

Date di Maturazione degli Interessi

Le Date di Maturazione degli Interessi per gli Strumenti saranno il 15 settembre di ciascun anno a partire dal 15 settembre 2013 incluso fino alla Data di Scadenza inclusa e tali Date di Pagamento degli Interessi saranno adeguate nel rispetto della Convenzione di Calcolo.

Rimborso

Scadenza

Salvo il caso di rimborso anticipato o acquisto e cancellazione, ciascuno Strumento sarà rimborsato dall'Emittente mediante il pagamento dell'Importo di Rimborso Finale alla Data di Scadenza che è la Data di Pagamento degli Interessi che cade a settembre 2019.

Estinzione Anticipata degli Strumenti

Gli Strumenti possono essere cancellati anticipatamente in certe circostanze:

(A) Evento di Inadempimento del Collaterale: Se si verifica un inadempimento, evento di inadempimento o altro evento o circostanza simile relativamente al Collaterale (in qualsiasi modo descritto e che include, a titolo esemplificativo, il mancato pagamento di capitale o interessi nel momento e nel luogo in cui andava eseguito ai sensi dei termini del Collaterale alla Data di Emissione e posto altresì che, se un qualsiasi Collaterale consiste in strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione allora qualsiasi differimento di interessi o altro pagamento ai sensi del medesimo ai sensi dei suoi termini non costituirà un "inadempimento") (un "Evento di Inadempimento del Collaterale"), gli Strumenti dovranno essere cancellati in tutto o in parte e l'Emittente dovrà pagare l'Importo di Estinzione Anticipata che sarà comprensivo di un importo pari agli interessi maturati e non pagati.

(B) Rimborso Anticipato del Collaterale: Se un qualsiasi Collaterale diviene ripagabile (per motivi diversi dall'esercizio dell'opzione da parte del relativo Obbligato ai sensi del Collaterale secondo quanto previsto dai termini del Collaterale) ovvero diviene suscettibile di essere dichiarato dovuto e pagabile per qualsivoglia motivo prima della propria data di scadenza prevista, gli Strumenti dovranno essere cancellati in tutto o in parte e l'Emittente dovrà pagare l'Importo di Estinzione Anticipata che sarà comprensivo di un importo pari agli interessi maturati e non pagati.

(C) Cancellazione per motivi fiscali: Se la legge imponesse all'Emittente di effettuare una ritenuta o un acconto fiscale o ponesse a suo carico un'imposta relativa al proprio reddito in modo da non rendergli possibile di effettuare i pagamenti dell'intero ammontare dovuto, e l'Emittente non sia stato in grado di porre in essere la sostituzione o la modifica di se stesso in qualità di Emittente, o non sia in grado di farlo in modo fiscalmente efficiente, prima che scada il successivo pagamento relativo agli Strumenti, gli Strumenti dovranno essere cancellati in tutto e l'Emittente dovrà pagare l'Importo di Estinzione Anticipata che sarà comprensivo di un importo pari agli interessi maturati e non pagati.

(D) Estinzione Anticipata dell'Accordo di Copertura: Se l'Accordo di Copertura venga estinto ai sensi dei propri termini prima della Data di Estinzione dell'Accordo di Copertura, gli Strumenti dovranno essere cancellati in tutto e l'Emittente dovrà pagare l'Importo di Estinzione Anticipata che sarà comprensivo di un importo pari agli interessi maturati e non pagati.

In ciascuno dei casi di cancellazione anticipata descritti ai punti (A), (B), (C) o (D) che precedono, l'Emittente dovrà dare preavviso di non più di 30 e non meno di 15 giorni rispetto alla data stabilita per la cancellazione e, allo scadere di tale preavviso (i) l'Emittente dovrà cancellare gli Strumenti in circolazione della Serie in tutto o in parte, a seconda dei casi (ii) le Attività della Serie saranno vendute ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (*Securitisation Act*) del 2004, ove applicabile e (iii) la garanzia costituita da o creata ai sensi dello Strumento della Serie potrà essere fatta valere in tutto o in parte.

(E) Evento di Inadempimento: Se si verifica un Evento di Inadempimento (come descritto al punto C.8 che precede) allora gli Strumenti dovranno essere cancellati e l'Emittente dovrà pagare l'Importo di Estinzione Anticipata relativamente a ciascuno Strumento.

Importo di Estinzione Anticipata

L'eventuale Importo di Estinzione Anticipata dovuto con riferimento a ciascuno Strumento a seguito del verificarsi di un Evento di Inadempimento, una estinzione anticipata dell'Accordo di Copertura, una cancellazione per motivi fiscali, un Evento di Inadempimento del Collaterale o un rimborso anticipato del Collaterale dovrà essere un importo pari alla quota pro rata per tale Strumento di un importo nella Valuta Specificata (che non potrà mai essere inferiore a zero) determinato dall'Agente di Calcolo ai sensi della seguente formula

$$(A - B)$$

Dove:

“A” è il Valore di Mercato del Collaterale, convertito nella Valuta Indicata (ove

applicabile) al relativo tasso di cambio applicabile in quel momento, come calcolato dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione; e

“**B**” sono i Costi di Liquidazione dell'Estinzione Anticipata.

L' Importo di Estinzione Anticipata includerà un importo pari a qualsiasi interesse maturato ma non pagato.

“**Valuta del Collaterale**” indica la valuta di denominazione del Collaterale.

“**Costi di Liquidazione dell'Estinzione Anticipata**” indica la somma (il risultato della quale può essere positivo, negativo o zero) di:

(a) un eventuale importo determinato dall'Agente di Calcolo pari a (i) la somma di (senza duplicazioni) tutti i costi, spese (incluse le perdite di fondi), tasse e oneri sostenuti dalla Controparte di Copertura (espresso come un importo positivo) o (ii) il guadagno realizzato dalla Controparte di Copertura (espresso come un importo negativo), in ciascun caso con riferimento alla cancellazione dello Strumento e la relativa estinzione, *settlement* o ricostruzione di ogni posizione di copertura o relativa posizione di negoziazione; e (senza duplicazioni); e

(b) (espresso come un importo positivo) qualsiasi costo legale e costo ancillare (incluso se applicabile, a titolo esemplificativo, qualsiasi costo relativo alla vendita del Collaterale) sostenuto dall'Emittente, dal Trustee, dal Custode o dalla Controparte di Copertura come risultato del fatto che gli Strumenti devono essere obbligatoriamente cancellati.

“**Data di Valutazione dell'Estinzione Anticipata**” indica:

(a) ai fini di una cancellazione dovuta ad un Evento di Inadempimento del Collaterale, una estinzione anticipata del Collaterale, una cancellazione per motivi fiscali o una estinzione anticipata dell'Accordo di Copertura, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente la data prevista per la cancellazione; o

(b) ai fini di una cancellazione dovuta al verificarsi di un Evento di Inadempimento, la data prevista per la cancellazione.

“**Valore di Mercato del Collaterale**” indica, relativamente a ciascun elemento del Collaterale, (i) nel caso in cui il Collaterale non sia stato rimborsato, un importo nella relativa Valuta del Collaterale calcolato dall'Agente di Calcolo pari alla quotazione ferma in acquisto più alta ottenuta dall'Agente di Calcolo dalle Banche di Riferimento per il Collaterale (con l'esclusione dei relativi interessi maturati ma non pagati) alla relativa Data di Valutazione dell'Estinzione Anticipata posto che se non si ottiene alcuna quotazione ferma in acquisto, il Valore di Mercato del Collaterale sarà calcolato dall'Agente di Calcolo in buona fede e potrà in talune circostanze essere pari a zero, o (ii) nel caso in cui il Collaterale sia stato rimborsato, i proventi del rimborso del Collaterale.

Pagamenti relativi a Strumenti Globali

Tutti i pagamenti relativi a Strumenti rappresentati da uno Strumento Globale saranno effettuati su presentazione per approvazione e, se non è previsto alcun ulteriore pagamento relativamente agli Strumenti, su consegna di tale Strumento Globale a, o a favore del, Agente Principale o di tale diverso Agente per il Pagamento che deve essere stato notificato al Portatore degli Strumenti a tale fine. L'evidenza di ciascun pagamento in tal modo effettuato sarà indicata in ciascuno

		<p>Strumento Globale, e tale iscrizione sarà una evidenza <i>prima facie</i> che tale pagamento è stato effettuato relativamente agli Strumenti.</p> <p>Pagamenti relativi a Strumenti in forma definitiva</p> <p>I pagamenti di capitale e interessi relativamente agli Strumenti in forma definitiva dovranno essere effettuati su presentazione e consegna dello Strumento rilevante all'Ufficio Specificato di qualsiasi Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti mediante trasferimento su un conto nella rilevante valuta presso una banca nominata dal portatore che presenta tale Strumento.</p> <p>Assemblee</p> <p>Gli Strumenti contengono previsioni per la convocazione dell'assemblea dei Portatori degli Strumenti per valutare gli argomenti che toccano i loro interessi generali relativi agli Strumenti. Tali previsioni permettono a predefinite maggioranze di vincolare tutti i portatori, inclusi quelli che non hanno partecipato e votato nella rilevante assemblea e quelli che hanno votato in modo contrario alla maggioranza.</p>
C.10	Componente derivata dei titoli	Non applicabile. Gli Strumenti non hanno una componente derivata nel pagamento degli interessi. Si veda il punto C.9 che precede per informazioni sugli interessi e sul rimborso.
C.11	Negoziazione dei titoli	Potrà essere presentata domanda per l'ammissione a quotazione degli Strumenti della Serie sul listino ufficiale della Borsa di Lussemburgo e per l'ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX (gestito da EuroTLX SIM S.p.A.) con efficacia a partire dalla Data di Emissione o in prossimità della stessa.
C.12	Valore Nominale Minimo	Il valore nominale minimo di una emissione di Strumenti è EUR 1.000.

Sezione D – Rischi

Elemento	Descrizione dell' Elemento	Informazioni obbligatorie
D.2	Principali rischi specifici per l'Emittente	I fattori che potrebbero avere un impatto negativo rilevante sulla Società e sulla sua capacità di effettuare i pagamenti dovuti ai sensi della Serie di Strumenti includono tematiche di diritto lussemburghese (quali il fatto che la Società sia strutturata in modo tale da essere a basso rischio di insolvenza, e non a prova di fallimento, modifiche nella posizione fiscale dell'Emittente che possono avere un impatto negativo sui flussi di cassa con riferimento agli Strumenti, nonché le previsioni della Legge sulle Cartolarizzazioni (<i>Securitisation Act</i>) del 2004 che prevedono che le Attività della Serie di un Comparto sono disponibili esclusivamente per le Parti della Serie con riferimento alla Serie relativa a quel Comparto), il fatto che gli Strumenti siano obbligazioni a ricorso limitato (il che significa che la pretesa di un Portatore degli Strumenti potrebbe venire estinta se si verifica un'insufficienza di fondi disponibili per far fronte ai pagamenti ai sensi degli Strumenti) ed i relativi rischi ed ulteriori emissioni di Strumenti da parte dell'Emittente.
D.3	Principali rischi specifici per i titoli	Vi sono inoltre taluni fattori che sono rilevanti al fine di valutare i rischi associati alla Serie di Strumenti. Questi includono il fatto che tali Strumenti potrebbero non essere un investimento adeguato per tutti gli investitori (ad esempio nel caso in cui non abbiano la

		<p>richiesta conoscenza ed esperienza nelle materie finanziarie e commerciali per valutare i meriti ed i rischi di un investimento nell'Emittente considerata la loro condizione finanziaria, oppure non sono in grado di sopportare il rischio economico di un investimento nell'Emittente per un periodo di tempo indeterminato), ogni Accordo di Copertura (ad esempio la sua possibile estinzione anticipata in varie circostanze che avrebbe come conseguenza la cancellazione degli Strumenti) e la relativa esposizione creditizia alla Controparte di Copertura, l'esposizione creditizia all'obbligato del Collaterale (in quanto questo avrà un impatto sul valore del Collaterale detenuto come garanzia per gli Strumenti) l'estinzione anticipata degli Strumenti che potrebbe causare una perdita dell'investimento, fluttuazioni e diminuzioni nel valore di mercato degli Strumenti ed il valore di mercato del Collaterale che ha a sua volta un impatto sul valore degli Strumenti e gli importi pagati in occasione di ogni cancellazione degli strumenti, rischi fiscali (ad esempio il fatto che, ove siano imposte della ritenute o deduzioni a fini fiscali, l'Emittente può rimborsare tutti gli Strumenti), il fatto che potrebbe non esistere un mercato secondario per gli Strumenti, il che implica che gli investitori potrebbero non essere in grado di liquidare il proprio investimento prima della scadenza e le relazioni commerciali tra le parti che hanno un ruolo nell'emissione degli Strumenti, il rating non è necessariamente uguale al rating assegnato a un qualsiasi Strumento già emesso, i conflitti di interesse che possono avere un impatto negativo sul valore degli Strumenti ed il fatto che, nonostante gli Strumenti godano della garanzia su tutte le Attività della Serie del Comparto, la Legge sulle Cartolarizzazione (<i>Securitisations Act</i>) del 2004 prevede che le Attività della Serie per la Serie di Strumenti siano disponibili esclusivamente per far fronte alle pretese delle Parti della Serie per la singola Serie. Nel caso in cui le Attività della Serie non siano sufficienti per soddisfare tutte le obbligazioni di pagamento dell'Emittente nel rispetto dell'ordine di pagamento applicabile, i Portatori degli Strumenti potrebbero perdere interamente il loro investimento.</p>
--	--	---

Sezione E – Offerta

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Informazioni obbligatorie
E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	I proventi netti ottenuti da ciascuna Serie di Strumenti saranno utilizzati per acquistare il Collaterale relativo agli Strumenti, per pagare, o stipulare, qualsiasi Accordo di Copertura relativamente a tali Strumenti e per pagare le spese relative all'amministrazione della Società o l'emissione degli Strumenti.
E.3	Termini e delle condizioni dell'offerta	L'offerta di investire negli Strumenti viene effettuata dal 15 aprile 2013 al 3 giugno 2013. L'importo minimo della domanda di adesione all'offerta è di Euro 1.000 nell'importo nominale degli Strumenti e l'importo massimo della domanda di adesione all'offerta sarà soggetto solo alla disponibilità al momento della domanda di adesione all'offerta. I pagamenti da parte degli investitori relativamente all'acquisto degli Strumenti devono essere effettuati entro la Data di Emissione. I risultati dell'offerta saranno pubblicati sul sito web della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu) e sul sito web www.it.investmentprodukte.db.com e depositati presso la CSSF ai sensi dell'Articolo 10 della Legge Prospetti 2005 (<i>Prospectus Act 2005</i>) in ogni caso alla o in prossimità della Data di Emissione. Gli Strumenti Globali saranno consegnati al relativo sistema di accentramento al più tardi alla Data di Emissione.

E.4	Interessi significativi nell'offerta	<p>Di seguito sono descritti gli interessi rilevanti relativamente all'emissione e/o offerta degli Strumenti:</p> <p>La commissione per il servizio di collocamento corrisposta dall'<i>Arranger</i> al Collocatore è pari ad un massimo del 4% del valore nominale complessivo.</p>
E.7	Spese stimate	Non applicabile - Non sarà posta alcuna spesa a carico dell'acquirente degli Strumenti da parte dell'Emittente